



79/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere

dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n. **80784** del
registro di segreteria, dal sig. XX c.f.

omissis), nato a omissis (omissis) il omissis

e residente in omissis Via omissis, omissis

rappresentato e difeso dalla LEGALELIA STA SRL (cf:

15711231009), in persona dell'avv. Francesco ELIA (cf

LEIFNC70C06G687H) e dall'avv. Daniela DE SALVATORE

(cf DSLDNL72C52E506Z) ed elettivamente domiciliato

presso lo Studio Legale EDES in Roma al Largo Toniolo

n. 6;

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona

del l.r. pro-tempore, sede legale Via Ciro il Grande

21, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Botta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29;

per la declaratoria dell'insussistenza, irripetibilità o inesigibilità dell'indebito contestato in applicazione dell'art.1, co. 41 legge n. 335/1995 -tab. F.- maturato sulla pensione di reversibilità;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'Avv. Rita De Rossi, in sostituzione, per il ricorrente e l'Avv. Andrea Botta per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, quale coniuge superstite, dal decesso della moglie è titolare di pensione di reversibilità dal 1-12-2003, assieme alle figlie contitolari omissis dal 1.12.2003 al 10.2020 e omissis dal 1.12.2003 al 26.02.2025.

2. Con nota del 28 novembre 2024, l'INPS ha comunicato la sussistenza di indebito di importo lordo complessivo di euro 9.867,42 sulla pensione di reversibilità, per il periodo dal novembre 2022 al novembre 2024, in applicazione di quanto disposto

dall'art. 1, comma 41, L. n. 335/95 e dalla Tab.F correlata.

3. Con l'odierno ricorso, riferisce in ordine alle note indirizzate all'INPS, con le quali il ricorrente diligentemente aggiornava la situazione relativa agli studi dalla figlia omissis, studentessa e minore di 26 anni, e contesta nel merito la insussistenza dell'indebito, con vittoria di spese ed onorari da distrarsi al legale antistatario.

Ha riferito di plurimi provvedimenti INPS errati a monte, di correzione d'ufficio e di solleciti vari susseguitisi in pochissimi mesi (oltre alla nota di indebito, provvedimento del 10 gennaio 2025 indebito ridotto ad € 5.223,17 per azzeramento periodo nov. 2023-gen. 2025 per un credito di €6.404,53; nota del 27 gennaio 2025 di comunicazione di riliquidazione per credito di € 3.254,48 per azzeramento anche di febbraio 2025; nota del 4 marzo 2025 per sollecito pagamento indebito di € 4.414,46 al netto di quanto già trattenuto con allegato il bollettino peraltro per l'intera somma richiesta; nota del 24 marzo 2025 nel quale INPS conferma l'indebito e sollecita la restituzione di €4.414,46; nota dell'8 aprile 2025 nel quale viene indicato un importo a credito di €

543,07 ma nei conteggi c'è la trattenuta dell'indebito richiesto inizialmente (n. 0002000666656).

4. L'INPS si è costituito, ritenendo intervenuta la cessazione della materia del contendere, in quanto con il ricalcolo effettuato in data 4.2.2026 la pensione è stata ricostituita per variazione dati contitolari e accertato un credito a favore del ricorrente anche per il periodo novembre - dicembre 2022. Anche quest'ultimo credito è stato integralmente trattenuto in compensazione del relativo indebito. L'INPS ammette difatti che la sussistenza dell'indebito era stata sostenuta per l'erroneo mancato computo della posizione della figlia studentessa omissis.

5. All'odierna udienza le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, concordando sulla cessazione della materia del contendere, ma chiedendo parte ricorrente la condanna alle spese.

6. Al termine la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. L'odierna fattispecie concerne un presunto indebito pensionistico, scaturito dall'applicazione

della tabella F di cui all'art. 1 co.41 della legge 335/1995, per il superamento dei limiti di parziale cumulabilità della pensione di reversibilità con altri redditi.

8. Va esaminata pregiudizialmente la questione relativa alla giurisdizione, atteso che di recente è intervenuta la Corte di cassazione, che ha chiarito la corretta definizione dei relativi limiti, affermando che è "da tenere distinta l'azione diretta ad accertare la illegittimità dell'azione di recupero dell'indebito sulla base dei presupposti e/o condizioni di legge che lo consentono e che lasciano fuori dal contendere l'*an* e il *quantum* del rapporto pensionistico, dall'azione che mira a determinare esattamente l'*an* ed il *quantum* della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto pensionistico e le sue connotazioni. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile" (Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 9443 del 10 aprile 2025).

Nella fattispecie in esame, alla luce della documentazione in atti, emerge che si è trattato di non corretta applicazione della normativa sul limite

di cumulabilità della reversibile e non su errore di calcolo.

Quindi, alla luce della citata sentenza della Cassazione, che ha affermato che in materia di indebito nella pensionistica pubblica la giurisdizione della Corte dei conti si radica sulle questioni riguardanti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali, nelle quali il rapporto pensionistico costituisce elemento identificativo del *petitum* sostanziale, il profilo da scrutinare funzionale alla pensione e l'accertamento richiesto al giudice, nell'odierna fattispecie, attengono alla definizione del pregresso rapporto pensionistico della parte ricorrente e della misura del Trattamento, cioè alla determinazione del *quantum* effettivamente dovuto in base all'applicazione della tab F sulla pensione di reversibilità, che risulterebbe non correttamente determinato per applicazione alla fattispecie della normativa in maniera errata e non conforme alle norme, e quindi non è certamente una mera erronea liquidazione.

In conclusione, sul punto, va affermata la giurisdizione della Corte dei conti.

9. Nel merito, va in primis evidenziato il quadro normativo, ed in particolare l'art. 1 comma 41 della legge 335/1995, che prevede che *"...gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F"*.

I riscontri dell'INPS sono contemplati nell'articolo 13, comma 2 della legge n. 412/1991, il quale dispone che l'Istituto deve procedere annualmente *"alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza"*. L'art. 35 del DL 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009, ha integrato la disciplina di cui alla legge n. 412/1991 sia per quanto riguarda il periodo di riferimento dei redditi, sia per la modalità di dichiarazione di questi ultimi.

In seguito, con le modifiche introdotte al comma 8 dell'art.35 del DL 207/2008 ad opera dell'art.13 comma 6 della legge n. 122 del 30.7.2010 di conversione del DL 78/2010, il legislatore ha previsto che *"Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed*

assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni". In altri termini, quindi, per le prestazioni previdenziali collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per le prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario Centrale dei Pensionati (i redditi da pensioni dirette INPS e altri enti previdenziali), mentre rilevano i redditi conseguiti nell'anno precedente di natura diversa dai primi, desunti dalle dichiarazioni dei redditi all'Agenzia delle entrate e pertanto definitivi, proprio per garantire la certezza dei dati reddituali. Ai fini del corretto inquadramento della questione, è necessario far riferimento ai principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Riunate di questa Corte - SSRR/4/2008/QM, che in sede nomofilattica ha espresso

il principio di diritto in materia di recupero di ratei pensionistici, indebitamente erogati per superamento dei limiti di reddito di cui alla citata tab. F. L'Organo di nomofilachia ha affermato che l'accertamento della sussistenza di un limite legale al cumulo integrale del trattamento di reversibilità con gli altri redditi del beneficiario non richiede l'adozione di un provvedimento formale, ma comporta esclusivamente l'adeguamento del trattamento economico concretamente erogato ad un valore percentuale -imposto per legge- che di per sé non altera i termini essenziali di riferimento del rapporto obbligatorio, fissati ai sensi del citato art. 88 del DPR 1092/1973 e che, a sua volta, non preclude successivi mutamenti, qualora nelle consecutive annualità si verificino e siano accertate modifiche nella composizione del nucleo familiare e/o nell'ammontare della capacità reddituale del beneficiario rilevanti ex art. 1, comma 41 citato. Non necessita una motivazione precipua nel provvedimento di recupero, perché i redditi, al netto della reversibile e del reddito prima casa, sono noti al percipiente, così come le percentuali di abbattimento della pensione di

reversibilità previsti dalla norma ed aggiornati periodicamente. L'INPS desume le informazioni dall'Agenzia delle Entrate, nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero dalle comunicazioni obbligatorie del soggetto. L'accertamento e il recupero di erogazioni pensionistiche indebite costituisce per l'Amministrazione un obbligo di legge, con il solo limite del legittimo affidamento del percipiente.

10. In ordine al fattore tempo, peraltro qui non oggetto di contestazione in ragione la tempestività delle richieste dell'INPS, come affermato dalla menzionata giurisprudenza della Corte (citata SSRR n. 4/2008/QM) le verifiche sui redditi finalizzate all'applicazione dei limiti di cumulabilità sopra citati, in mancanza di diretta comunicazione da parte del pensionato, possono essere effettuate solo a decorrere dalla presentazione della dichiarazione reddituale, l'anno successivo a quello di produzione del reddito. Si evidenzia che le Sezioni Riunite hanno sottolineato che va applicata, con ogni connessa conseguenza, la normativa di cui all'art. 9 della legge 7 agosto 1985 n. 428 e all'art. 5 del d.P.R. 8 luglio 1986 n. 429, disposizioni che prevedono, in caso di procedure automatizzate, il carattere

provvisorio delle liquidazioni disposte con tali modalità sino allo spirare del termine di un anno, impregiudicata l'azione per il recupero, anche dopo tale termine, delle somme indebitamente corrisposte, stante la necessità di "tempi tecnici" per l'effettiva acquisizione e per l'immissione nei circuiti contabili di dati reddituali prodotti a fini previdenziali. In ragione dei tempi tecnici, l'annualità decorre dall'anno solare successivo all'acquisizione dei dati.

11. Applicando detti principi all'odierna fattispecie, oltre alla ragionevolezza dei termini intercorsi nella fattispecie odierna, sovviene anche la considerazione che la normativa che prevede, in caso di procedure automatizzate, il carattere provvisorio delle liquidazioni disposte con tali modalità sino allo spirare del termine di un anno, che comunque non pregiudica, anche dopo tale termine, l'azione per il recupero delle somme indebitamente corrisposte, fa salva la buona fede del percipiente, che se provata determina l'irrecuperabilità dell'indebito.

12. Ciò posto, tuttavia, la precipua contestazione di parte ricorrente attiene alla corretta

applicazione dei limiti di cumulo di cui alla Tab. F sulla pensione di reversibilità, con modalità che hanno comportato l'erroneità della richiesta di indebito.

13. Nello specifico, dai documenti versati in atti, risulta che l'interessato ha effettuato le comunicazioni di rito, che avrebbero dovuto impedire le decurtazioni percentuali applicate, relative agli studi della figlia convivente ed a carico infra 26enne, indicando anche il conseguimento della laurea magistrale dopo la triennale, circostanze non considerate dall'INPS.

14. Inoltre, l'INPS nella memoria di costituzione ha ammesso l'erroneità e la riliquidazione del 4 febbraio 2026, quindi dopo l'introduzione del ricorso.

15. Comunque, dalla corretta applicazione della normativa su richiamata, deriva che non doveva essere effettuata alcuna trattenuta sulla pensione di reversibilità qui contestate.

16. Essendo intervenuto un conguaglio virtuale, e come riferito dalle parti, non essendo intervenuta alcuna trattenuta sulla pensione di reversibilità per il periodo in contestazione, e pur dovendo

stigmatizzare il macroscopico errore dell'Istituto previdenziale da un lato e la costanza del ricorrente nelle comunicazioni doverose relative alla situazione familiare, si prende atto della concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, prospettata in udienza.

17. Tutto ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

18. Le spese seguono la soccombenza virtuale, atteso che l'INPS ha provveduto a sistemare la questione solo dopo la notifica del ricorso, e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese del giudizio stante la gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

dichiara la cessazione della materia del contendere.

Le spese sono liquidate a favore dei legali antistatari LEGALEIA STA S.r.l e avv. Daniela De Salvatore complessivamente in € 1.000 (mille//00) oltre accessori di legge. Nulla per le spese del giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di

competenza.

Così disposto in Roma nella camera di consiglio del
17 febbraio 2026.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.02.2026

per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI
CONTI
19.02.2026
11:50:25
GMT+01:00